

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2011****che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Francia***[notificata con il numero C(2011) 8095]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/743/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ⁽³⁾, stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all'allegato di tale decisione. In tale elenco figurano parti del territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Mosella in Francia.

(2) La Francia ha informato la Commissione della recente evoluzione della malattia nei suini selvatici nel territorio della regione dei Vosgi settentrionali, in particolare nella parte dei dipartimenti Bas-Rhin e Mosella a ovest del Reno.

(3) Secondo queste informazioni, la peste suina classica nei suini selvatici è stata eradicata nei dipartimenti Bas-Rhin e Mosella. È dunque opportuno sospendere l'applicazione delle misure di cui alla decisione 2008/855/CE in tali dipartimenti e cancellare la Francia dall'elenco di cui all'allegato della stessa. Occorre pertanto modificare di conseguenza il suddetto allegato.

(4) La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 2008/855/CE è cancellato il punto 2 della parte I.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.